

LEGGE 30 APRILE 2004 n.55

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO E DISPOSIZIONI FISCALI DIVERSE

TITOLO I

(REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO)

Art.1

L'ultimo comma dell'articolo 37 della Legge 30 dicembre 1986 n.155 è modificato ed integrato dalle seguenti disposizioni:

“Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche ed enti assimilati concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da ritenersi tali – comunque non ripetibili - sono ammesse in detrazione dell'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. L'imposta netta e la quota d'imposta sono quelle desumibili, dopo le variazioni positive e negative di reddito, nel quadro “B” del Modello IGR - ”P”.

Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato.

Agli effetti di quanto stabilito al terzo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza che sono state definitivamente pagate prima della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'ammontare dell'imposta netta dovuta sul reddito complessivo. La detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.

Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all'estero non coincida con quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con riferimento all'anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento del reddito estero recuperabili entro tre anni.

L'imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile ai sensi del terzo comma diventa componente negativo di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta.”